



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE LUCIA, MONTEVECCHI, PATUANELLI,
CORRADO, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2018

Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario
e di tasse e contributi universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Le nuove norme sul diritto allo studio universitario sono state riscritte, dopo più di un ventennio, dal Governo Monti con la delega legislativa prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, (cosiddetta «riforma Gelmini») del sistema universitario, che prevedeva, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, l'adozione di uno o più decreti legislativi per revisionare, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, la normativa di principio in materia di «diritto allo studio», al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e, contestualmente, definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali. In seguito a tale delega fu emanato il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Il disegno di legge in esame vuole apportare alcune modifiche proprio al decreto legislativo n. 68 del 2012, senza tuttavia stravolgerne l'impianto, correggendo o eliminando alcuni fattori che limitano il diritto allo studio e introducendo nuove disposizioni per promuovere e favorire ogni forma di supporto al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione.

Sono inoltre previste modifiche ad altre norme sempre in materia di diritto allo studio universitario.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, apporta le seguenti modificazioni al citato decreto legislativo n. 68 del 2012:

la lettera *a*) inserisce il principio, garantito dalla Costituzione, secondo cui le borse di studio sono attribuite, mediante concorso, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Tra i principi enun-

ciati nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2012, infatti figura il «merito degli studenti», ma non l'attribuzione della borsa di studio «agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»: in assenza di detta puntualizzazione si rischia di legare esclusivamente il diritto allo studio al principio del merito dello studente, senza considerare, come fattore ostativo al raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, il basso reddito delle famiglie di provenienza degli studenti. Con la modifica prevista si coniuga saldamente il diritto allo studio con i parametri meritocratici e le condizioni economiche e strumentali del cittadino;

la lettera *b*), al numero 1), abroga la norma che individua la modalità del prestito d'onore come strumento di diritto allo studio a favore degli studenti delle università. Non si ritiene opportuno promuovere, da parte dello Stato, un meccanismo che conduca alla creazione della figura del laureato/indebitato che, alla fine del percorso di studio, dovrà restituire un debito contratto con gli istituti di credito; lo stesso tipo di ragionamento vale per gli studenti iscritti alle lauree magistrali, ai dottorati, alle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai *master* universitari e alle scuole di specializzazione;

la lettera *c*), numero 1), stabilisce che, nell'erogazione dei LEP, la determinazione dell'importo *standard* della borsa di studio deve prescindere da differenze territoriali e da eventuali e correlate difformità di costi di mantenimento agli studi universitari, ma deve essere garantita una borsa di studio minima. Viene dunque a decadere il principio secondo cui i LEP sono legati al territorio secondo criteri stabiliti dallo Stato e si resti-

tuisce alle regioni la potestà costituzionale esclusiva in materia di diritto allo studio. Le eventuali differenze di costo di mantenimento dello studente universitario rispetto all'importo *standard* possono essere integrate dalle regioni attraverso l'esercizio della propria potestà legislativa in materia di diritto allo studio, determinando autonomamente gli importi e tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio. Inoltre, si elimina il legame tra diritto allo studio e limite delle risorse disponibili: le borse di studio devono essere garantite a tutti gli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli con provvidenze di tipo economico e servizi;

la lettera *d*), numero 2), modifica il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012 stabilendo che, nel calcolo per la determinazione dell'importo *standard* della borsa di studio, i supporti informatici rientrano a tutti gli effetti nella voce di spesa del materiale didattico;

la lettera *e*), numero 3), interviene sul comma 2, lettera *d*), del citato decreto legislativo precisando che, nella definizione dei LEP, la voce «alloggio» è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto di una stanza sia singola sia doppia, mentre la norma vigente fa riferimento solo alla stanza doppia;

la lettera *f*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 8, escludendo, come criterio per l'individuazione delle condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore, la situazione economica del territorio in cui ha sede l'università; ammettendo pure una *ratio* nel legare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) alla situazione economica del territorio in cui ha sede l'università, la norma vigente non specifica tuttavia in alcun modo quale sia il meccanismo che li possa legare;

la lettera *g*) stabilisce, per gli studenti che intendano ricongiungere la propria car-

riera universitaria dopo un periodo di interruzione degli studi, pari ad almeno due anni accademici, il pagamento di un diritto fisso per ciascun anno di interruzione di una somma, stabilita dalle università, non superiore a 100 euro; resta invariata la regola secondo cui lo studente che ricongiunge la propria carriera universitaria è esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per gli anni accademici in cui non sia stato iscritto;

la lettera *h*) vieta di assegnare le attività a tempo parziale agli studenti che hanno beneficiato della borsa di studio classica; in questo modo è possibile avere un maggior numero di studenti che beneficia di sussidi allo studio;

la lettera *i*), invece, interviene sull'articolo 18, comma 1, lettera *c*), innalzando la quota di partecipazione delle regioni al soddisfacimento del fabbisogno finanziario per il sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli innalzando la quota dal 40 al 50 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge abroga la norma che consente alle università di promuovere le attività di servizio di orientamento e di tutorato attraverso l'ausilio delle associazioni, delle cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

Il comma 3 dell'articolo 1 non solo soppriime il riferimento al prestito d'onore previsto dalla normativa vigente, in coerenza con quanto disposto dal comma 1, ma interviene al comma 21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di importi della tassa per il diritto allo studio. Si sostituisce, infatti l'attuale calcolo delle tasse con un parametro legato alla regione di residenza dello studente. L'importo sarà pari, quindi, alla quota fissa di 120 euro moltiplicato per il coefficiente derivante dal rapporto tra reddito *pro capite* regionale e reddito *pro capite* nazionale. Ad esempio, poniamo il caso che il reddito *pro capite* in Lombardia sia di

21.000 euro ed il reddito *pro capite* nazionale sia di 18.000 euro, la tassa universitaria sarà calcolata moltiplicando 120 euro per 1,17 (rapporto tra reddito procapite regionale e reddito *pro capite* nazionale), la tassa per il diritto allo studio per uno studente residente in Lombardia sarà di 140,4 euro. Poniamo il caso invece che si debba calcolare la tassa per uno studente siciliano: ipotizzando che il reddito *pro capite* siciliano sia di 13.000 euro, dovremo moltiplicare 120 euro per 0,72: in tal caso la tassa per lo studente siciliano sarà di 86,4 euro.

L'articolo 2 stabilisce, infine, che gli esonerati totali o parziali dalle tasse e dai contributi universitari sono disposti dalle università sulla base delle dichiarazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presentate dagli studenti all'atto

dell'iscrizione ai corsi di studio. Si dispone, inoltre, che le università sono tenute a effettuare controlli ritenuti idonei, anche a campione, e qualora siano acclarati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 3 prevede l'ampliamento della platea degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale attraverso l'innalzamento della soglia ISEE che passa da 13.000 a 21.000 euro, ferme restando le condizioni previste dall'ordinamento vigente.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria dei costi derivanti dalle minori entrate che le regioni potrebbero ricevere dal meccanismo del calcolo della tassa del diritto allo studio introdotto all'articolo 1, comma 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla normativa in materia
di diritto allo studio universitario)*

1. Al fine di promuovere un sistema integrato di strumenti e di servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale, al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) la concessione di borse di studio, di assegni alle famiglie e di altre provvidenze, mediante concorso in favore degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi»;

b) all'articolo 3:

1) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

c) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale, il Ministero stabilisce, ogni anno, l'importo minimo della borsa di studio. La concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di cui all'articolo 8»;

2) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «indispensabili per lo studio. Non è» sono sostituite dalle seguenti: «indispensabili per lo studio.»;

3) al comma 2, lettera *d)*, la parola: «doppia» è soppressa;

d) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio nazionale sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Sono previste modalità integrative di selezione quali l'indicatore della situazione economica all'estero e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente»;

e) all'articolo 9, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che, in ogni caso, non può essere superiore a 100 euro»;

f) all'articolo 11, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 del presente articolo degli studenti beneficiari di una borsa di studio ai sensi dell'articolo 7, comma 2»;

g) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera c), la parola «40» è sostituita dalla seguente: «50».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è abrogato.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, le parole: «e di prestiti d'onore» sono soppresse;

b) al comma 21, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I restanti valori sono calcolati partendo dalla misura minima della fascia più bassa della tassa, fissata in 120 euro, moltiplicata per il rapporto tra reddito *pro capite* regionale e reddito *pro capite* nazionale calcolati in base ai dati ISTAT dell'anno precedente a quello di riferimento» e

i periodi quarto, quinto e sesto sono soppressi;

c) ai commi 22 e 23, le parole: «e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390» sono soppresse.

Art. 2.

*(Disposizioni per esoneri o riduzioni
da tasse e contributi universitari
in base al reddito)*

1. Gli esoneri totali o parziali dalle tasse, nonché dai contributi universitari per i corsi di diploma di laurea, sono disposti dalle università sulla base delle dichiarazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) presentate dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio.

2. Le università sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni dell'ISEE di cui al comma 1. Qualora all'esito di tali controlli sia comprovata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, al dichiarante è attribuito l'esonero effettivamente spettante sulla base del valore dell'ISEE emerso dal controllo ed è contestualmente irrogata a suo carico una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto al valore dell'esonero indebitamente assegnato. Qualora l'importo del valore dell'esonero indebitamente assegnato sia inferiore a 250 euro non si applica quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.

*(Ampliamento dell'esonero dal contributo
onnicomprensivo universitario)*

1. All'articolo 1, comma 255, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le pa-

role: «eguale a 13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «eguale a 21.000 euro».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.